

tore, non sembrò che si dovesse, a chi di già disponeva delle proprie sostanze onde stabilire un pio istituto, imporre l'obbligo di regolare queste sue contabilità in una data forma, e di sottomettere i suoi bilanci e resoconti all'approvazione delle Giunte provinciali. Era naturale a questo riguardo che tal cosa si lasciasse in balla dello stesso fondatore, perchè, ove si fosse adottata una misura diversa, poteva agevolmente succedere che parecchi sarebbero stati distorti dal conferire le proprie sostanze in pie fondazioni. Egli è per tal motivo che si pensò in allora nella legge del 1836 di lasciare facoltà, a chi voleva fondare, di adottare quelle norme di contabilità che stimasse opportune pendente la propria vita.

Quando poi egli cessava di vivere, allora queste fondazioni entravano nel diritto comune, e venivano ad essere regolate come tutte le opere pie. La legge attuale non porta cambiamento a questo riguardo.

TECCHIO. Io sono persuasissimo dei principii ora adottati dal signor deputato Pinelli, ma l'articolo 35 stabilirebbe una conseguenza diversa da quella a cui conducono i detti principii. Secondo i principii del deputato Pinelli, la legge dovrebbe dichiarare: « Sono dispensati dalle formalità e norme del presente editto le persone che avendo fondato istituti di carità ne ritengono, » ecc. ecc.; ma invece è implicante con quei principii l'articolo 35 che ancora riserverebbe al potere discrezionale del Governo l'accordare sì o no la dispensa.

Lo Statuto dice che il Re o il suo Governo non può dispensare dall'osservanza delle leggi; e se l'articolo 35 dell'editto 1836 stava bene prima dello Statuto, dopo lo Statuto non può più reggere. Dunque appunto perchè si confessa essere ragionevole che le persone primitive le quali hanno fondato gli istituti siano, durante la loro vita, esenti dall'osservanza di questa legge, appunto per ciò la legge stessa deve dichiarare non rimettere la esenzione, o l'imposizione dell'obbligo all'arbitrio del Ministero.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Faccio osservare al deputato Tecchio che la sua massima sarebbe giusta quando la facoltà di dispensare non fosse scritta nella legge, ma quando questo è detto, il Re nel dispensare non deroga punto ad essa, ma anzi l'eseguisce.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je réponds à l'honorable député Tecchio que la loi serait défœutiveuse si elle dispensait d'une manière absolue les fondateurs de l'observance des dispositions de l'édit de 1836. Il y a des circonstances où l'intérêt public exige que cette dispense ne soit pas accordée par le Gouvernement; il y en a d'autres où ce sont les fondateurs eux-mêmes qui désirent voir fonctionner régulièrement les établissements qu'ils ont créés, afin de s'assurer qu'ils continueront à fonctionner de la même manière après leur mort. En conséquence il importe que le Gouvernement ait la faculté d'accorder ou de refuser cette dispense, et si cette faculté lui est accordée par la loi, il est évident qu'il ne saurait être accusé d'inconstitutionnalité lorsqu'il en fait usage. Par ces motifs je m'oppose à l'amendement proposé par M. Tecchio, et je crois qu'il est le cas de maintenir les dispositions de l'article 35 de l'édit précité.

MICHELINI. Per lo passato non esisteva distinzione tra il potere legislativo ed il potere esecutivo. Questi due poteri erano entrambi riuniti nella stessa persona.

Accadeva pertanto che in una legge generale fosse contenuta la speciale disposizione che il legislatore potesse dispensare dall'esecuzione della legge. Vediamo qual è l'effetto di questa disposizione, mutato l'ordine di cose, stabilito il regime costituzionale.

Io credo che in tal caso o cessa l'efficacia d'una tale disposizione siccome contraria allo Statuto, ovvero, onde essa abbia ancora qualche effetto, si dee ricorrere ai poteri legislativi, cioè fare una legge per tutti i casi speciali. Quindi non può ammettersi la teoria sviluppata testè dal signor ministro dell'interno.

SANTA ROSA TEODORO, relatore. Due sono le difficoltà che si mossero a proposito dell'articolo 1° di questa legge.

La prima fu eccitata dall'onorevole deputato D'Aviernoz e gli fu risposto sufficientemente. Diffatti gli istituti pii di Torino, di Genova e di Ciampieri, furono dalla legge privilegiati, non già nei rapporti di amministrazione interna, ma nei rapporti delle medesime col Governo. A questo riguardo l'articolo 1° del progetto di cui si tratta fa cessare tutti i rapporti privilegiati e diretti che avevano quei pii istituti col Ministero pei bilanci e per la loro amministrazione, e colle Giunte speciali pei loro conti; e li obbliga a tutte le norme generali di contabilità prescritte dalla legge del 1836.

Quanto poi alle difficoltà che si mossero rispetto all'esenzione portata dagli articoli 35 e 36 dal regio editto 1836 si osservò dalla Commissione che questa non era un'esenzione privilegiata, una deroga alla legge, ma era soltanto un'eccezione temporanea introdotta dal legislatore nell'interesse degli stessi luoghi pii.

Diffatti coll'articolo 35 si volle dal legislatore che la persona, la quale intende di fare uno stabilimento di qualche importanza, possa, durante la sua vita, iniziarlo secondo la propria sua mente, e che, cessata la sua vita, venga quello stabilimento (come già si verificò in diversi luoghi) portato sotto il regime della legge speciale sulle opere pie. Quindi con quell'articolo non si fa un'eccezione alla legge generale, non si fa che sospenderne l'eseguitamento, e fare intanto facoltà al donatore di fondare un'opera di beneficenza durante la sua vita, e di regolarla secondo la sua mente. Si sancisce quindi un principio conforme allo scopo principale della legge del 1836; di assicurare il rispetto della volontà dei benefattori. Del resto si osserva che se il benefattore non avesse avuto questa facilità, non avrebbe forse fatta la sua donazione o l'avrebbe ritardata all'epoca della sua morte.

Per questi motivi credo che l'articolo 35 della legge 1836 sia stato molto provvido e si debba mantenere.

Quanto poi all'articolo 36 del citato regio editto si osservava dalla Commissione che non è un'esenzione assoluta che si faccia ai pii istituti in quell'articolo contemplati, ma un'eccezione fatta ai medesimi; e provvida pure fu quella disposizione. Diffatti si verificò che in più comuni esistevano opere pie, o fondazioni di un reddito tenuissimo, al disotto di cento lire, retti non da un'amministrazione speciale, nè dalla congregazione di carità, ma soltanto da un solo individuo, incaricato di distribuire quelle tenue somme ai poveri. Ora per quei lasciti pii il Governo dispensò gli amministratori dall'osservanza della legge in totalità, od in parte, ma continuava a sorvegliarne l'andamento, per modo che, stabilendosi in quei luoghi una congregazione di carità, esaminava se nell'istituzione di quei lasciti nulla s'incontrava che si opponesse a che ne fosse affidata l'amministrazione alla congregazione di carità.

Si osserva infine che quando avessero avuto ad astringersi questi piccoli istituti all'osservanza delle leggi, si faceva sì che le spese di un segretario, di stampati e di cancelleria avrebbero assorbito la maggior parte del reddito. Molte furono le difficoltà che nel 1837 si presentarono per la esecuzione di tal legge; quindi il legislatore saviamente provve-